Acquedotto del Carso S.p.A.
Kraški Vodovod d.d.

Aurisina Cave / Nabrežina Kamnolomi, 25/C - 34011 Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS)
Capitale sociale / Družbena glavnica: Euro 800.000,00 i.v. REA: 110217 / 1996
Registro delle imprese di Trieste / Register podjetij v Trstu:
codice fiscale - partita IVA / davčni kodeks - oznaka DDV:
0006281 032 0

REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 24.05.2024, è entrato in vigore dalla medesima data

INDICE

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione. Normativa applicabile. 3
Art. 2 – Principi comuni e Responsabile del procedimento 4
Art. 3 – Divieto di frazionamento artificioso 4
Art. 4 – Atti autorizzatori 5
Art. 5 – Avvio del procedimento e criteri di scelta del contraente 5
Art. 6 – Affidamenti diretti 5
Art. 7 – Procedure negoziate senza bando 6
Art. 8 – Albo telematico dei Fornitori e dei Professionisti 7
Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura di affidamento 9
Art. 10 – L'indagine di mercato 10
Art. 11 – Il confronto competitivo 12
Art. 12 – Il criterio di valutazione delle offerte 14
Art. 13 – Le comunicazioni e la pubblicità post gara 15
Art. 14 – La stipula del contratto e l'eventuale consegna in via di urgenza 15
Art. 15 - Verifica della prestazione e pagamenti 16
Art. 16 - Contratti continuativi e accordi quadro 16
Art. 17 – Norma di rinvio 16
Art. 18 - Rinvio dinamico 17
Art. 19 – Entrata in vigore 17

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione. Normativa applicabile.

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure di affidamento adottate da Acquedotto del Carso S.p.a. – Kraški Vodovod d.d. (d'ora in poi denominato per brevità "Amministrazione" o "Acquedotto") per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, così come indicate nell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato "Codice") ed annualmente aggiornate dai Regolamenti delegati della Commissione Europea, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023.
2. In particolare, il presente atto regolamenta:
a) gli appalti di lavori di valore inferiore alla soglia indicata dall'art. 14, comma 2, lett. a), del Codice;
b) gli appalti di servizi e forniture (compresi i servizi tecnici ed i servizi attinenti all'ingegneria ed architettura) di valore inferiore alla soglia indicata all'art. 14 comma 2 lett. b) del Codice, essendo l'Amministrazione annoverata tra le stazioni appaltanti che operano nei "settori speciali";
c) gli appalti di servizi e forniture compresi i servizi tecnici ed i servizi attinenti all'ingegneria ed architettura) di valore inferiore alla soglia indicata all'art. 14 comma 1 lett. c) del Codice nelle ipotesi in cui l'Amministrazione operi nei "settori ordinari".
3. Le procedure per l'affidamento degli appalti descritti alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 saranno definiti nel prosieguo anche come "Procedure Semplificate".

4. Negli articoli a seguire il Regolamento disciplinerà le modalità di affidamento delle Procedure Semplificate in base alle fasce di importo previste dall'art. 50, comma 1, del Codice.

4. Tutti gli importi e le soglie di valore indicati, citati o richiamati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'IVA.
5. Il Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché alle Procedure Semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale solo con riferimento alle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice.

Art. 2 – Principi comuni e Responsabile del procedimento

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le Procedure Semplificate, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei prìncipi enunciati dal Titolo I della Parte I del Libro I del Codice, oltre che dagli artt. 19 e 20 dello stesso. Si applica l'art. 49 del Codice in materia di rotazione degli affidamenti e degli inviti. È fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare l'art. 57, comma 1, del Codice, inserendo clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi.
2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Progetto è nominato con atto formale dell'Amministrazione, dotato del necessario livello di inquadramento contrattuale e in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice, nonché di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Nell'espletamento delle Procedure Semplificate, il Responsabile Unico del Progetto può avvalersi di responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, secondo i modelli organizzativi adottati dall'Amministrazione. Il Responsabile Unico del Progetto garantisce il rispetto dei principi richiamati al primo comma del presente articolo.
4. Per le Procedure Semplificate disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Progetto tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando i requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

5. Il Responsabile Unico del Progetto svolge il ruolo di Direttore dei Lavori o di Direttore dell'Esecuzione del contratto, ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32 dell'Allegato II.14 del Codice. In ogni caso è fatta salva la facoltà per il Responsabile Unico del Progetto di nominare degli incaricati interni e/o esterni, qualora lo ritenga opportuno in ragione delle peculiarità dello specifico lavoro, fornitura o servizio.

6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50, commi 8 e 9, del Codice, oltre che dell'art. 28 del Codice stesso. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Art. 3 – Divieto di frazionamento artificioso

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del Codice, resta inteso che in ogni caso nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite del valore economico come indicato nel precedente art. 1, comma 2.

Art. 4 – Atti autorizzatori

1. Ogni procedura di cui al presente Regolamento è previamente autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione oppure con provvedimento dell'amministratore competente, in base alle relative deleghe, secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme di gestione interne alla Società, salvo che non sia già prevista da atti generali o di programmazione approvati dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio di Amministrazione. In tale ultima ipotesi il Responsabile del procedimento non necessita di previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Avvio del procedimento e criteri di scelta del contraente

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, si procederà ad adottare la decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice. In tale atto si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 17, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma precedente individua i seguenti elementi:

- l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
- il contraente e le motivazioni della sua scelta;
- i requisiti di carattere generale e, ove ritenuti necessari, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 6 – Affidamenti diretti

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice, per i lavori di importo inferiore a e 150.000 e per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, è possibile procedere all'affidamento diretto, anche senza verifica di più preventivi, in considerazione del limitato valore degli

acquisti e di garantire efficacia ed efficienza negli interventi, salva sempre la verifica della congruità del prezzo.
2. In tali casi l'individuazione dell'operatore economico viene disposta, in genere, secondo le seguenti motivazioni:
- tempestività nella individuazione dell'operatore economico anche tenuto conto della localizzazione;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- continuità rispetto a una precedente prestazione;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
3. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

Art. 7 – Procedure negoziate senza bando

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, per i lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 ma inferiore ad € 1.000.000, si procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove presenti.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 e fino ai limiti di importo di cui al precedente art. 1, comma 2, si procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove presenti.
3. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del Codice, per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore ad € 140.000 e fino ai limiti di importo di cui al precedente art. 1, comma 2, si procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove presenti.
4. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare per le procedure di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà utilizzare, se attivo, il proprio Albo dei Fornitori e dei Professionisti, nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, oppure pubblicare – per un periodo adeguato e non inferiore a 15 giorni lavorativi (salva l'urgenza, per cui sarà possibile una pubblicazione non inferiore a 5 giorni) – un avviso di indagine di mercato procedendo poi all'individuazione del fornitore sempre nel rispetto dei sopra richiamati principi.

Nel citato avviso, oltre a quanto indicato al seguente art. 10, sarà indicato il criterio di scelta del contraente, con la possibilità di individuare l'affidatario anche secondo specifici elementi di valutazione, che di caso in caso saranno indicati in ordine decrescente di importanza, tra i quali potranno figurare:

- adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
- tempestività dell'erogazione della prestazione anche tenuto conto della localizzazione e dell'efficacia e tempestività dell'intervento;
- caratteristiche qualitative della prestazione offerta;
- modalità operative di realizzazione;
- continuità rispetto ad una precedente prestazione;
- servizio post-esecuzione e/o post-vendita
- economicità della prestazione.

3. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, dopo aver individuato l'operatore economico non sarà necessario attendere il decorso del termine dilatorio di cui all'art 18, comma 3, dello stesso. In ogni caso la stipulazione del contratto dovrà avvenire entro trenta giorni a decorrere dall'aggiudicazione.

4. Nei casi in cui l'affidamento consegua ad una richiesta di preventivi non preceduta da indagine di mercato a partecipazione aperta, le ragioni dell'affidamento della prestazione al contraente uscente dovranno essere motivate con precisa indicazione delle motivazioni che rendono preferibile la sua offerta rispetto alle altre.

Art. 8 – Albo dei Fornitori e dei Professionisti

1. L'Amministrazione si riserva di attivare un Albo dei Fornitori e dei Professionisti mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale (www.ackv.it) di un avviso di istituzione; l'accesso all'Albo, aperto, è possibile unicamente mediante invio di apposita istanza a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ackv@pec.it.

2. L'Acquedotto, con l'avviso indicato al comma precedente, invita, con cadenza biennale, gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo Fornitori e Professionisti. Nell'avviso vengono indicate, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare ed ai requisiti generali di moralità desumibili dagli artt. 94 e 95 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, suddivisi per lavori, forniture e servizi.

3. In ogni caso l'Acquedotto, per gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento, potrà avvalersi di indagini di mercato rivolte anche ad operatori che non risultano

presenti tra i propri Fornitori e Professionisti e ciò anche per integrare il numero di operatori economici da invitare.

4. Ai fini dell'iscrizione all'Albo ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale (iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività attinenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione all'elenco oppure, nel caso in cui l'attività non sia esercitata esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, iscrizione al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate per settore di attività inerente categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione all'elenco, oppure iscrizione del soggetto personalmente responsabile dell'incarico agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività inerente categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione all'elenco);

b) capacità economica e finanziaria: al riguardo, l'Acquedotto potrebbe richiedere la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, potrà essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

5. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per gli appalti di lavori dal valore superiore ad € 150.000,00 comproveranno la propria capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale mediante l'attestato di qualificazione SOA per la categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

6. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare con cadenza almeno biennale il proprio profilo di iscrizione rispetto

alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

7. L'Acquedotto procede periodicamente, con cadenza biennale o al verificarsi di determinati eventi, all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco e, conseguentemente, alla eventuale cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avverrà a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ackv@pec.it.

8. Sono altresì esclusi dall'Albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

1. Le procedure descritte negli articoli precedenti si articolano sostanzialmente in tre fasi:

a) consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, se attivi, e svolgimento di eventuali indagini di mercato per integrare l'elenco degli operatori da invitare; in alternativa, pubblicazione di appositi avvisi per un periodo adeguato;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati dagli elenchi oppure invitati a seguito di pubblicazione di apposito avviso;

c) stipulazione del contratto.

2. Qualora il Responsabile Unico del Progetto pubblichi un avviso di indagine di mercato aperto alla partecipazione del mercato, lo stesso dovrà prevedere i criteri in base ai quali saranno individuati i soggetti a cui inviare la richiesta di offerta, per il caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero maggiore rispetto al minimo previsto dal precedente articolo 7, commi 1 e 2. Il criterio di selezione degli invitati potrà essere uno dei seguenti:

a) invito a tutti gli operatori economici che avranno validamente manifestato interesse nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dall'avviso;

b) criteri oggettivi di selezione, da identificare in ragione della specificità dell'oggetto dell'affidamento, descritti all'interno dell'avviso.

3. Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Progetto potrà indicare quale criterio preferenziale di selezione

indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10 del Codice.

4. In tutti i casi disciplinati dal presente Regolamento, Acquedotto dovrà verificare il possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario e avrà la facoltà di estendere tale verifica a tutti gli altri partecipanti. La verifica dovrà altresì riguardare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali ove richiesti nella lettera di invito.

5. Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 verranno aggiudicati sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e, ove richiesti, dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, presentate dall'operatore economico aggiudicatario in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, le dichiarazioni di cui al comma che precede verranno verificate con un campione pari a n. 1 affidamento ogni n. 10 affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Le verifiche dei requisiti in capo agli operatori economici potranno avvenire mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Nel caso in cui non sia verificato il possesso dei requisiti in capo ai soggetti individuati secondo quanto precedentemente previsto, si applicano le sanzioni previsti dal comma 2 dell'art. 52 del Codice.

6. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Progetto motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario dando dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

Art. 10 – L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Progetto

ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3. Il Responsabile Unico del Progetto procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:

a) consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti, se attivo, anche mediante eventuali "filtri" telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;

b) solo per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice, se ritenuto di non procedere come da successiva lettera c), avviso pubblico a presentare proposta economica o tecnico-economica pubblicato sul profilo web dell'Acquedotto. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, eventualmente riducibili per ragioni di motivata urgenza, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso – oltre ad indicare quanto già previsto nei precedenti articoli - indica anche il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il criterio di scelta del contraente, con la possibilità di individuare l'affidatario anche secondo specifici elementi di valutazione come indicato al precedente articolo 7 comma 4, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante; l'avviso è corredato da tutta la documentazione necessaria a consentire la presentazione della proposta da parte degli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti. L'indagine di mercato, in presenza di proposte ritenute idonee dall'Amministrazione, si conclude con l'affidamento all'operatore economico la cui proposta economica o tecnico-economica sia valutata la migliore sulla base degli elementi indicati dall'Amministrazione

c) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web dell'Acquedotto. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo 15 giorni, eventualmente riducibili per ragioni di motivata urgenza, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso – oltre ad indicare quanto già previsto nei precedenti articoli - indica anche il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il criterio di scelta del contraente, con la possibilità di individuare l'affidatario anche secondo specifici elementi di valutazione come indicato al precedente articolo 7 comma 4 per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di

selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
d) svolgimento di eventuali ulteriori e specifiche indagini di mercato per integrare l'elenco degli operatori da invitare.
4. Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice il Responsabile Unico del Progetto può derogare al principio di rotazione negli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000.

Art. 11 – Il confronto competitivo

1. Nelle procedure di importo pari o superiore ad € 140.000,00 per servizi (anche servizi tecnici, di architettura e di ingegneria) e forniture sino alle soglie comunitarie nei settori speciali o nei settori ordinari e di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie per lavori, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Progetto seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (dieci nel caso dell'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. Il Responsabile Unico del Progetto garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
3. Il Responsabile Unico del Progetto può invitare, oltre al numero minimo di operatori economici previsto in ragione della specifica procedura, anche il contraente uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.
4. Il Responsabile Unico del Progetto, in considerazione delle specifiche condizioni del mercato o per altre motivate ragioni può invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, senza limitazione di numero; in questo caso non si applica il criterio di rotazione ed è ammessa la partecipazione del contraente uscente.
5. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
6. Il Responsabile Unico del Progetto può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente -, purché in numero almeno pari al minimo previsto dagli articoli descritti

nel presente Regolamento. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà esclusione automatica delle offerte anomale, nei casi previsti dall'art. 54 del Codice.

9. La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

10. Nella lettera di invito non dovranno essere indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.

11. Il Responsabile Unico del Progetto assume, di regola, le funzioni di Autorità o Seggio di Gara.

12. Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo o con altro criterio dove ciò sia previsto la stessa sarà composta in numero dispari non superiore a 5. Di regola la Commissione giudicatrice sarà composta da dipendenti dell'Acquedotto o da dipendenti di altra amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore oppure da componenti esterni iscritti agli ordini professionali e comunque senza che sia necessaria alcuna indicazione da parte dei predetti Ordini, nel rispetto del principio di rotazione.

13. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
14. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dall'Autorità o seggio di gara ovvero dalla Commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, anche telematica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche; le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è effettuato nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12 – Il criterio di valutazione delle offerte

1. Per gli affidamenti di importo pari inferiore ad € 140.000,00 per servizi (compresi i servizi relativi all'ingegneria e all'architettura) e forniture ed inferiori ad € 150.000,00 per lavori, sarà possibile selezionare la migliore proposta tecnico-economica utilizzando elementi negoziali da valutarsi in ordine decrescente di importanza, in alternativa ai criteri del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice e della qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.
2. Per ciascuna procedura di affidamento, qualora non si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma 1 o qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alle soglie di cui al medesimo comma 1, il Responsabile Unico del Progetto individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:
a) per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del Codice;
c) per l'affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, oppure il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
d) per l'affidamento di contratti rientranti nell'ambito dell'art. 108, comma 2, del Codice potrà essere utilizzato esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatti salvi gli affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice;

e) per l'affidamento di contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro potrà essere utilizzato esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 13 – Le comunicazioni e la pubblicità post gara

1. Dopo aver esperito la procedura comparativa ed aver disposto l'aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi dell'art. 50 comma 9 del Codice, dovrà pubblicare sul sito istituzionale dell'Acquedotto i seguenti dati: tipologia e genere dell'affidamento; operatori economici invitati; numero delle offerte pervenute; nominativo dell'operatore economico aggiudicatario; importo dell'aggiudicazione.
2. Con riferimento alle comunicazioni Acquedotto dovrà immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, a mezzo pec, comunicare l'aggiudicazione all'aggiudicatario e agli altri concorrenti; nello stesso termine ha il dovere di comunicare l'esclusione ai concorrenti esclusi ed altresì la data di avvenuta stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario.
3. Sono altresì pubblicati, nei cinque giorni successivi dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni in esito alla valutazione dell'assenza delle cause di esclusione nonché del possesso dei requisiti, oltre che i dati della Commissione di gara ed il relativo curriculum.

Art. 14 – La stipula del contratto e l'eventuale consegna in via di urgenza

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi. In alternativa a quanto disposto nel periodo precedente, Acquedotto può valutare di stipulare il contratto mediante scrittura privata in formato elettronico.
2. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.
3. Resta salva la possibilità di consegna in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto.
4. I capitolati e il computo metrico estimativo laddove richiamati nel bando o nell'invito,

fanno parte integrante del contratto.

Art. 15 - Verifica della prestazione e pagamenti

1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione di lavori, forniture e servizi - nel rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia - dovranno essere disposti entro le scadenze previste da contratto, previa verifica ed attestazione di regolare effettuazione della prestazione.
2. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione avverranno in maniera semplificata mediante visto apposto direttamente su copia della fattura, che verrà allegata all'ordine di pagamento.
3. Ove necessari o richiesti il collaudo e/o la verificazione, questi potranno essere eseguiti da addetti dell'Acquedotto o da incaricati esterni e dovrà risultare sempre da apposito verbale.

Art. 16 - Contratti continuativi e accordi quadro

1. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture o l'entità delle prestazioni di servizi da acquisire in un determinato periodo di tempo, oppure qualora sia ritenuto motivatamente opportuno, è possibile effettuare contratti continuativi su offerta di prezzi unitari o sconti percentuali su listini commerciali da valere per l'intero periodo determinato, stabilendo in maniera approssimativa il fabbisogno presunto nell'arco di tempo e determinando in via presuntiva la relativa entità della spesa complessiva.
2. A detti contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il fabbisogno si verifica concretamente, nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dal contratto.
3. Ciascun bene o prestazione offerto con prezzi unitari, ed oggetto della specifica ordinazione, non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente salva eventuale revisione dei prezzi. Nel caso di offerta sconto percentuale su listini commerciali il prezzo assoluto che ne deriva di volta in volta deve essere ritenuto congruo dal Responsabile del Progetto al momento della singola ordinazione.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 e dei suoi Allegati, e gli ulteriori provvedimenti attuativi del medesimo Codice che verranno nel

tempo emanati, oltre ai principi mutuabili dalle Direttive regionali dd. 7.8.2015 e 25.5.2016. Si applicano inoltre, nella fase di affidamento e di stipula del contratto, la L. 241/90 e, nella fase esecutiva, il codice civile.

Art. 18 - Rinvio dinamico

1. Sino all'adozione di un successivo Regolamento, le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali, oltre che per effetto di atti attuativi del Codice.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Acquedotto del Carso Spa – Kraški vodovod dd.